



CONSORZIO

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

Via. Coviello N. 15/a – 95128 CATANIA

Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore N. 7 del 16 GIU 2014

Oggetto: Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2014- 2016 e piano occupazionale 2014. Disposizioni ed indirizzi.

L'anno 2014, il giorno 16 del mese di giugno, in Catania nella sala della Presidenza della Provincia Regionale di Catania, il Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO 2 Catania Acque, ex art. 1 comma 4 L.R. n. 2 del 09/01/2013, con l'assistenza dell'Ing. Laura Ciravolo, direttore generale dell'Ente

Il Commissario Straordinario e Liquidatore

Vista la L.R. 9/1/2013 n. 2 “ Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato”, con la quale la Regione Siciliana , avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli ambiti territoriali esistenti, ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito, con decorrenza 11/01/2013;

Vista la circolare n. 2 del 20/02/2013 con la quale l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha fornito i primi chiarimenti interpretativi ed applicativi ai Commissari Straordinari e liquidatori delle sopresse autorità, precisando che il citato commissario dovrà provvedere oltre che alla gestione liquidatoria, da intendersi quale attività principale dell'ente, anche alla gestione ordinaria, attribuendo allo stesso, il potere di risolvere tutte le questioni di amministrazione attiva che attengono alla gestione ordinaria dell'ente;

Vista la direttiva n. 28045 del 09/07/2013 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, “ ai fini di garantire l'esercizio di un servizio pubblico essenziale, ha prolungato il funzionamento delle Autorità in liquidazione, avvalendosi delle strutture esistenti, per almeno ulteriori giorni novanta dalla pubblicazione della citata direttiva e comunque non oltre la pubblicazione del disegno di legge che andrà a riordinare la materia”;

Vista la direttiva prot. n. 35233 dell'11/09/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità ed il successivo D.A. n. 1502 pari data, con i quali sono stati riconfermati nelle funzioni, i Commissari Straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito del Servizio idrico in Sicilia attualmente in carica, con effetti ex nunc, sino all'entrata in vigore della normativa regolatrice del settore, al fine di provvedere alla gestione ordinaria dell'Ente ed agli adempimenti connessi alla relativa liquidazione;

Preso atto che, allo stato attuale, le operazioni liquidatorie risultano ancora in fase di svolgimento mentre si attende l'emanazione della legge regionale che disciplini il trasferimento delle funzioni delle Autorità d'Ambito ai Comuni e le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi, in applicazione del comma 5 art. 1 L.R. n. 2/2013;

Ritenuto che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 6 del D. Lgs. 165/01 impongono alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore



funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, così come già previsto dall'art. 39 della legge n.449/97;

Richiamata la deliberazione n. 3 del 19.03.2007 con la quale il CDA del consorzio ha approvato la dotazione organica dell'ente, prevedendo n. 15 unità di personale con qualifiche e profili ben definiti;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione assembleare n.4 del 29.03.2007, che prevede, che il Consorzio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale, di un Direttore Generale e due dirigenti, oltre che di personale reclutato mediante selezioni pubbliche o di personale assunto secondo forme di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente, nonché provvisoriamente di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni;

Dato atto che il Consorzio non è soggetto alle norme contenute nel patto di stabilità, come previsto all'art. 1 comma 21 Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004) e all'art. 1 comma 138 Legge Finanziaria 2006 (L. 266/2005), essendo soggetto invece alle disposizioni della Legge Finanziaria riguardanti il contenimento della spesa pubblica e degli oneri di personale;

Viste le disposizioni in materia di spese di personale dipendente contenute nelle leggi finanziarie che specificano, per gli enti non sottoposti al patto, (art. 1 comma 562 L. 296/2006 come modificato dalla L. n. 44/2012,) che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

Vista la circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ove espressamente si ribadisce che per il calcolo della spesa del personale vanno detratti gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente e ciò al fine di consentire un raffronto tra dati omogenei;

Dato atto, comunque che i riferimenti temporali e dotazionali indicati nel predetto comma 562 risultano di difficile applicazione a questo Ente, per assenza di un riferimento valido in considerazione che, il Consorzio non ha mai avuto alcun dipendente a tempo indeterminato, per cui viene a mancare il riferimento alle spese sostenute per il personale, ai fini del limite assuntivo prescritto;

Vista la L.R. n. 24 del 29/12/2010 art. 8 che sancisce, per il quinquennio 2011-2015, l'applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l'utilizzo di personale somministrato;

Visto il comma 102 dell'art. 4 della legge n. 183/2011(legge di stabilità per il 2012) che prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali devono adeguarsi anche gli enti locali;

Considerato che il citato comma 28 prevede che, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o con altri rapporti di lavoro flessibile, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Considerati i pareri resi, sull'esatta portata dell' art. 9 comma 28, dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/CONTR/2012, dalla Corte dei Conti Sez autonomie con la deliberazione n. 12/2012 ed in via incidentale dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n.



173/2012, con i quali viene ribadito che il principio di fondo della norma è quello della riduzione della spesa per le diverse forme di lavoro flessibile, al quale devono conformarsi gli enti locali.

Nel caso in cui però l'applicazione diretta della norma, soprattutto con riferimento agli enti di minori dimensioni, che non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare situazioni particolari, potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è possibile procedere all'adattamento del vincolo, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea elencate. A tale riguardo viene segnalata, come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati dalla citata norma, ampliando in tal modo le possibilità di azione dell'ente;

Ritenuto che a fronte delle unità di personale previste nella pianta organica, non risulta attualmente in servizio alcuna unità di personale, ed il Consorzio si avvale esclusivamente delle prestazioni lavorative, a tempo determinato, di un direttore generale ed un dirigente;

Visto il quadro normativo vigente e la situazione di totale incertezza e straordinarietà in cui l'Ente si trova a seguito della messa in liquidazione e della mancata emanazione ad oggi della normativa di dettaglio, delle modifiche normative che hanno interessato il Servizio idrico integrato con l'attribuzione delle competenze regolatorie centrali all'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, degli specifici e complessi adempimenti e responsabilità che, anche sulla base delle delibere AEEGSI, permangono in capo alle Autorità, ancorché in liquidazione, ed il cui mancato o ritardato assolvimento potrebbe comportare grave responsabilità per l'ente stesso;

Considerato il complesso contenzioso in essere con la società SIE SPA, già affidataria del SII nell'ambito territoriale;

Atteso che, in siffatto complessivo quadro di incertezza sia normativa che di assetto istituzionale, in attesa dell'emanazione della legge regionale di riordino del settore, non risulta opportuno intervenire né sulla dotazione organica dell'ente, né sulla rideterminazione dei fabbisogni, rinviando alla fase di riorganizzazione una eventuale organica e complessiva valutazione in merito, ma di dovere assicurare, per il triennio di riferimento, il mantenimento dell'attuale struttura dirigenziale dell'ente, indispensabile al fine di fronteggiare la complessità tecnica ed interistituzionale dell'attuale contesto, a garanzia del buon andamento amministrativo, nonché di confermare, la eventuale copertura temporanea dei tre posti di funzionario contabile, istruttore amministrativo e istruttore tecnico, già prevista nella programmazione afferente l'esercizio 2013, ricorrendo esclusivamente, ove fosse necessario, alle prestazioni di personale proveniente da enti consorziati ex art. 1 comma 557 L. n. 311/2004, con i limiti e nei termini esplicitati nelle deliberazioni della Corte dei conti Sez. controllo Piemonte n. 223/12 e Lombardia n. 448 del 18/10/2013;

Preso atto dell'attestazione formulata dall'organo di revisione contabile sul presente schema di deliberazione, con verbale del 10/06/2014;


Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti lo Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Consorzio;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica che si trascrive:


“ Si esprime parere favorevole”

Il Direttore Generale
Ing. Laura Ciravolo



Visto il seguente parere di regolarità contabile che si trascrive:
" Si esprime parere favorevole".

Il Dirigente
Avv. Maria Beatrice Virzi



Ritenuto poter deliberare in merito,

DELIBERA

1. Di non intervenire, in considerazione dell'attuale regime transitorio, sulla dotazione organica dell'ente e sulla rideterminazione dei fabbisogni per il triennio 2014/2016;
2. Di dare atto che, in considerazione dell'incertezza e straordinarietà dell'attuale quadro normativo riguardante le autorità d'ambito in liquidazione, appare opportuno prudenzialmente confermare, per il triennio 2014/2016, la prosecuzione degli incarichi dirigenziali attualmente in essere, nonché la eventuale copertura dei posti di seguito indicati, ricorrendo alle prestazioni di personale proveniente da enti consorziati ex art. 1 comma 557 L. n. 311/2004,- con i limiti e nei termini esplicitati nelle deliberazioni della Corte dei conti Sez. controllo Piemonte n. 223/12 e Lombardia n. 448/13-, tenendo conto dei limiti di natura finanziaria imposti dalla normativa vigente in premessa richiamata e con espresso rimando alla relativa disciplina regolatoria contenuta nella legge regionale di riorganizzazione del servizio idrico integrato in attesa di emanazione :
 - n. 1 posto di Cat. D , profilo professionale funzionario contabile
 - n. 1 posto di Cat C, profilo professionale istruttore amministrativo per la segreteria di direzione
 - n. 1 posto di Cat C, profilo professionale istruttore tecnico.
3. Di prendere atto dell'attestazione formulata dall'organo di revisione contabile, con verbale del 10/06/2014 , sulla presente proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016, allegata alla presente.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconoscendone l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore



Il Segretario

